



COMUNE DI TERRAGNOLO
Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE

per il servizio di fognatura

Approvato con deliberazione consiliare n. 74 dd. 25.09.1981
Modificato con deliberazione consiliare n. 7 dd. 12.03.2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Plotegher dott. Carlo

IL SINDACO
f.to Gerola p.i. Danilo

Art. 1

Smaltimento delle acque di scarico

E' fatto obbligo ad ogni proprietario di immobile, a qualunque uso adibito, di provvedere allo smaltimento delle acque di scarico bianche e nere secondo le norme del presente regolamento.

Si considerano acque bianche quelle meteoriche provenienti da tetti, terrazze, cortili, giardini e da qualsiasi altra area scoperta nonché quelle scaricate da piscine, vasche e serbatoi di acqua potabile, e falde.

Si considerano acque nere le acque di scarico provenienti da acquai, lavabi, bagni, lavatoi, lavatrici, latrine, fontane, ecc. comunque provenienti dall'interno dell'immobile.

Art. 2

Immissione nella fognatura pubblica

Tutte le acque di scarico devono di norma essere convogliate mediante tubazioni distinte per le acque bianche e per quelle nere, od unica tubazione in presenza di acque miste, agli appositi canali della rete pubblica di fognatura, come previsto dal presente articolo.

L'allacciamento alla rete pubblica di fognatura è obbligatorio:

- a. Per gli edifici situati non oltre 50 metri dal collettore pubblico;
- b. Per gli edifici il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, superi i 1.500 metri cubi situati a non oltre 100 metri dai predetti collettori;
- c. Per gli alberghi, gli ospedali, le case di cura, colonie e campeggi ed altri complessi analoghi situati a distanza anche superiore a quella di cui alla lettera b).

L'Amministrazione comunale può esentare dall'obbligo di cui sopra nel caso sia dimostrata l'eccessiva difficoltà tecnica dell'allacciamento o l'eccessiva onerosità dello stesso in relazione alle spese incontrate dagli altri obbligati.

Per gli edifici non obbligati all'allacciamento alla pubblica fognatura valgono le prescrizioni della Legge Provinciale 18 novembre 1978, n. 47 e le prescrizioni del successivo art. 16.

Art. 3

Scarichi vietati

E' vietato immettere nella fognatura pubblica liquidi aggressivi o rifiuti ingombranti o sostanze nocive e pericolose che possano danneggiare i manufatti o provocare la loro ostruzione. Chiunque sia l'autore del danno, nei confronti dell'Amministrazione è responsabile il proprietario dell'edificio da cui provengono gli scarichi nocivi.

Art. 4 **Scarichi industriali**

Gli scarichi da insediamenti produttivi sono regolamentati dalla Legge Provinciale 18 novembre 1978, n. 47.

Art. 5 **Pre-trattamento delle acque nere civili**

Le acque nere provenienti da ospedali, case di cura e da altri complessi analoghi, prima di essere immesse nella fognatura pubblica, dovranno subire un trattamento preventivo di disinfezione.

L'autorizzazione all'allacciamento è rilasciata dopo sentito il parere del Medico Provinciale.

Le fosse biologiche a tenuta degli insediamenti civili esistenti potranno essere mantenute in esercizio solo fino a quando l'Amministrazione comunale non deciderà, per motivi tecnici, la loro eliminazione dal circuito di scarico. In questo caso il proprietario dell'immobile, previo invito rivolto dall'Amministrazione, dovrà provvedere a sua cura e spesa, all'esecuzione dei lavori necessari per il collegamento diretto alla rete comunale senza che lo scarico passi pertanto attraverso la stessa fossa biologica.

Art. 6 **Scarico a livello inferiore della strada**

L'Amministrazione comunale pur autorizzando l'allacciamento di questi tipi di scarico, con i necessari accorgimenti (sollevamento), dovrà comunque e sempre rimanere sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare allo stabile o a terzi per effetto di rigurgiti o mancato funzionamento delle apparecchiature.

Art. 7 **Avviso di entrata in esercizio della fognatura**

Il Sindaco, con avviso pubblico, dà comunicazione dell'entrata in esercizio della rete di fognatura o di nuovi tronchi della stessa, invita tutti i proprietari, obbligati ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, a presentare domanda di allacciamento alla rete di fognatura comunale entro un congruo termine di tempo.

Per gli inadempienti il Sindaco provvederà ad emettere un'ordinanza coattiva per ogni singolo proprietario, ingiungendo di provvedere ad eseguire l'allacciamento entro un termine di tempo che potrà variare in funzione della situazione contingente, ma che non potrà mai superare i 6 mesi.

Art. 8

Esecuzione d'ufficio

Quando siano trascorsi i termini fissati dall'ordinanza per l'esecuzione dei lavori di allacciamento, il Comune e senza pregiudizio del procedimento amministrativo e penale, provvederà d'ufficio all'esecuzione delle opere a totale spesa dei proprietari inadempienti. Detta spesa subirà una maggiorazione del 25% per spese generali e di assistenza tecnica ai lavori.

Qualora l'obbligato non dovesse poi, entro i termini fissati dalla notifica di risarcimento, versare il dovuto, l'Amministrazione comunale provvederà al recupero con la procedura coattiva prevista per le entrate patrimoniali.

Art. 9

Divieto di fare opere senza permesso

Nessuno può realizzare qualunque tipo di allacciamento alle reti di fognatura sia bianca che nera o mista senza il permesso della Amministrazione e ciò anche se i lavori vengono imposti con ordinanza pubblica o ingiunzione privata.

Art. 10

Procedura per allacciamento di case di nuova costruzione

Per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento ogni proprietario di immobile deve fare domanda al Sindaco del Comune. Unitamente alla domanda di allacciamento debbono essere presentati in duplice copia i seguenti elaborati:

1. estratto di mappa in scala catastale con l'indicazione del percorso della tubazione fino all'innesto con la fognatura pubblica;
2. planimetria in scala 1:200 contenente lo schema dell'impianto fognario dimensionato secondo la destinazione d'uso dell'immobile, interno alla proprietà privata ed esterno ad essa, con le seguenti specificazioni:
 - punto di innesto nella fognatura pubblica, individuato da precisi punti di riferimento;
 - lunghezza delle tubazioni di raccordo;
 - diametri e tipo di materiale usato e sezione tipo di posa;
3. profilo, in scala adeguata, della canalizzazione da porre in opera;
4. particolare di dettaglio del pozzetto contenente i pezzi speciali costituenti il sifone di controllo e di garanzia di corretto funzionamento del sistema fognario;
5. la ricevuta di versamento di una cauzione, la cui entità sarà fissata di volta in volta dall'Amministrazione comunale, a garanzia di una corretta esecuzione dei lavori sia di allacciamento che di ripristino di suolo pubblico eventualmente manomesso. Detta cauzione sarà svincolata e quindi restituita all'interessato non appena accertata, da parte di apposito incaricato, la regolarità dei lavori eseguiti e l'ottemperanza alle disposizioni fissate;
6. la ricevuta comprovante il versamento, presso la tesoreria comunale, della tassa fissa di allacciamento la cui entità sarà stabilita dalla Giunta comunale con apposito provvedimento;

7. eventuali ulteriori elaborati ed altre indicazioni che il Comune ritenesse indispensabili per l'esatta individuazione dei lavori da eseguire.
8. riconsegna dei locali concessi in perfetto stato al termine dell'uso.

Art. 11

Allacciamenti alla fognatura di nuclei esistenti

Per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento ogni proprietario di immobile deve fare domanda redatta su carta legale indirizzata al Sindaco del Comune. Unitamente alla domanda di allacciamento debbono essere presentati in duplice copia i seguenti elaborati:

1. estratto di mappa in scala catastale con l'indicazione del percorso della tubazione fino all'innesto con la fognatura pubblica;
2. eventuale particolare di dettaglio del pozzetto contenenti i pezzi costituenti il sifone di controllo;
3. la ricevuta di versamento di una cauzione la cui entità sarà fissata di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, a garanzia di una corretta esecuzione dei lavori sia di allacciamento che di ripristino del suolo pubblico eventualmente manomesso. Detta cauzione sarà svincolata e quindi restituita all'interessato non appena accertata, da parte di apposito incaricato, la regolarità dei lavori eseguiti e l'ottemperanza alle disposizioni fissate;
4. la ricevuta comprovante il versamento, presso la tesoreria comunale, della tassa fissa di allacciamento la cui entità sarà stabilita dalla Giunta comunale con apposito provvedimento;
5. segnalazione all'Amministrazione dell'inizio dei lavori ed in particolare del giorno dell'innesto nella fognatura pubblica per i necessari ed opportuni interventi di controllo della regolare esecuzione.

Art. 12

Modalità degli allacciamenti

Ogni singolo edificio di norma deve essere allacciato alla fognatura pubblica mediante una tubazione di pendenza non inferiore al 2% per le acque bianche ed una tubazione per quelle nere, salvo un'unica tubazione per fognatura ad acque miste.

Gli allacciamenti dovranno di norma essere effettuati al pozzetto di ispezione della fognatura comunale.

Le immissioni nella rete pubblica devono essere eseguite con tubazione di materiale idoneo e con diametro sempre inferiore a quello del collettore comunale. Se quest'ultimo è in gres ceramico, l'allacciamento dovrà necessariamente essere fatto mediante gli appositi pezzi speciali ad Y.

Qualora il collettore comunale sia invece stato realizzato in fibra-cemento, l'allacciamento privato, fermo restando quanto già detto per i diametri delle tubazioni, dovrà essere attuato praticando un'incisione circolare sul cielo della tubazione pubblica ed innestandosi in essa a mezzo di curva a 90 gradi che sarà quindi fissata e sigillata con malta di cemento.

Prima dell'innesto dell'allacciamento privato degli scarichi neri nel collettore comunale, e dal limite interno della proprietà privata, si dovrà realizzare un pozzetto facilmente ispezionabile con il relativo chiusino contenente i pezzi speciali costituenti il sifone per il controllo e la garanzia di corretto funzionamento delle reti.

Art. 13

Rilascio dell'autorizzazione

Il Sindaco rilascia l'autorizzazione all'allacciamento alla fognatura pubblica dopo la verifica da parte dell'Amministrazione comunale dell'idoneità della soluzione prospettata.

A detta soluzione potranno in caso diverso, essere fatte delle modifiche e prescrizioni, alle quali in sede esecutiva il titolare dell'autorizzazione dovrà scrupolosamente attenersi.

L'autorizzazione vale esclusivamente per l'allacciamento dell'edificio risultante dagli elaborati presentati al Comune; nel caso di modifiche o ampliamenti dell'impianto deve essere richiesta una nuova autorizzazione.

Art. 14

Priorità delle opere

Le opere di allacciamento privato seppure realizzate a totali cure e spese del proprietario dello stabile, rimangono di proprietà comunale per la parte ricadente sul suolo pubblico e di proprietà privata per la parte rimanente.

Per una razionale gestione degli interventi pubblici, l'Amministrazione Comunale potrà eseguire nuovi ramali di allacciamento sul suolo pubblico con oneri a carico degli utenti interessati.

L'Amministrazione comunale ed il privato proprietario hanno l'onere di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria ognuno per la parte di proprietà.

Art. 15

Canone di utenza

A seguito dell'allacciamento alla rete pubblica di fognatura, ciascun proprietario è tenuto al pagamento di un canone annuo quale corrispettivo dei servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto.

Il canone di utenza è stabilito in base ad apposita tariffa che verrà determinata dalla Amministrazione comunale con le modalità previste dall'art. 16 e seguenti della Legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificati dal D.L. 28.02.1981, n. 38 convertito in Legge 23 aprile 1981, n. 153.

Art. 16

Scarichi provvisori

Per lo smaltimento delle acque nere provenienti da fabbricati civili che non sono allacciati alla rete pubblica di fognatura, ove gli scarichi medesimi non confluiscono in corpo d'acqua superficiali, dovrà essere prevista la realizzazione di una fossa a tenuta stagna dimensionata in base a 3 mc. di fossa ogni 100 mc. di edificio.

Qualora entri in esercizio un nuovo tronco di fognatura e l'allacciamento divenisse possibile, rimane l'obbligo di provvedere in tal senso in modo diretto, con eliminazione della fossa a tenuta.

Nel momento in cui la fognatura comunale fosse integrata con un impianto per il trattamento degli scarichi civili, tutte le fosse biologiche private degli edifici che si allacciano o che sono allacciati alla rete comunale, devono essere riempite di materiale arido e quindi eliminate nella loro funzione in quanto darebbero luogo a fenomeni di settizzazione delle acque reflue pregiudicando il corretto funzionamento dell'impianto stesso.

Art. 17

Diritto di passaggio attraverso proprietà private

Quando le condotte non possono altrimenti eseguirsi, senza eccessivo dispendio e disagio, che attraverso la proprietà altrui, in seguito ad ordinanza motivata dal Sindaco il vicino non potrà rifiutare la concessione di passaggio di fognatura e quella di passaggio temporaneo di operai per mettere in opera la fognatura stessa.

L'ordinanza del Sindaco sarà emessa su richiesta dell'interessato dopo sentito il vicino. Le indennità di passaggio di fognatura saranno liquidate dal giudice ordinario.

Art. 18

Ispezione degli impianti

Il Comune ha la facoltà di far ispezionare in qualunque momento il sifone intercettatore e la bocca di ispezione esistente nei singoli fabbricati. Inoltre è riconosciuto esclusivamente agli incaricati del Comune il diritto di ispezionare il ramo in sede stradale della fognatura domestica.

Art. 19

Sanzioni amministrative

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla Legge 10 maggio 1976, n. 319 e da altre norme legislative, le violazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti con il presente regolamento sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del Testo Unico della Legge comunale e provinciale nonché della Legge 3 maggio 1967, n. 317.

Quando il fatto illecito abbia arrecato danno all'Amministrazione od a terzi, non è ammesso il pagamento della predetta sanzione in misura ridotta conformemente al disposto dell'art. 107 ultimo comma del Testo Unico della Legge comunale e provinciale e dell'art. 5 ultimo comma della Legge 3 maggio 1967, n. 317.

Art. 20
Precarietà delle concessioni

Tutte le concessioni di allacciamento alla fognatura si intendono fatte dal Comune a titolo precario, riconoscendo peraltro natura e carattere di pubblico interesse alle concessioni stesse.

Art. 21
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui terminerà la pubblicazione del medesimo all'albo pretorio.